



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 40225/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle VIII e VI
Commissioni Consiliari

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali" - **Reg. Gen. n. 125**

Ad iniziativa della Cons. R. D'Amelio,
depositata il 22 novembre 2010,

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno,

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame,
VI Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 30.11.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, lì 16 Novembre 2010

PROT. N 43 del 16/11/10

Al Presidente del
Consiglio Regionale della
Campania
On.le Paolo Romano
SEDE

**Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge Norme in Materia di Agricoltura Sociale
e disciplina delle fattorie e degli orti sociali**

In allegato alla presente si trasmette la Proposta di legge "Norme in Materia di Agricoltura Sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali" a firma dei consiglieri Rosa D'Amelio, Anna Petrone, Angela Cortese, Donato Pica, Umberto Del Basso De Caro.

IL Consigliere
Rosa D'Amelio

Rosa D'Amelio

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 125

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0040225/A
Del 22/11/2010 09:52:12
Da CR A SERASS

Sen. Assente
12/11/10



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 125

Nel corso degli anni recenti l'agricoltura ha assunto nuove funzioni da quella di tipo ambientale a quella legata alla fruibilità turistica.

Esiste però anche una funzione sociale che ha a che fare con l'antica capacità del mondo agricolo di creare inclusione. Attualmente tale sensibilità sociale emerge da esperienze già consolidate come gli orti sociali e le fattorie sociali, realizzati in Regione Campania in virtù della delibera di Giunta N.1210 del 6 Luglio 2007, da qui la necessità di normare attraverso un disegno di legge esperienze che possono diventare, se ben organizzate, una risorsa per le politiche di inclusione sociale e lavorativa di tutti i soggetti svantaggiati. Nell'ambito rurale il Decreto Legislativo 228 del 2001 (Testo Unico dell'Agricoltura) ha assunto una rilevanza strategica per l'ampliamento del ruolo di riconoscimento delle attività e delle funzioni del comparto agricolo. E' stato, infatti, introdotto il concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola, impresa in grado di produrre materie prime, ma altresì beni e servizi anche alla persona. L'agricoltura può dunque concorrere ad erogare servizi che contribuiscono a migliorare la qualità della vita per le fasce deboli della popolazione: donne, anziani, minori a rischio, persone con disabilità. Con il termine "agricoltura sociale" si intende quella attività che impegna le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, riabilitative, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione ed educazione. Gli orti sociali e le fattorie sociali diventano centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione.

L'attività agricola condotta con modalità ecocompatibili ed ecosostenibili, per la molteplicità e la varietà delle azioni esercitate presenta un'ampia gamma di opportunità lavorative per persone diversamente abili, immigrati, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, anziani, donne in difficoltà, troppo spesso escluse dai cicli produttivi.

Inoltre l'attività agricola, condotta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, per la molteplicità delle situazioni di attività in cui dar spazio ad una pluralità di esigenze espressive favorisce relazioni interpersonali in cui le diverse soggettività sono elementi di ricchezza facilitando così la costruzione di percorsi di inclusione dei soggetti deboli.



Consiglio Regionale della Campania

L'agricoltura sociale si è, ad oggi, sviluppata in Regione Campania, in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo.

La presente legge persegue i seguenti obiettivi: la diffusione della cultura della legalità, la riproduzione dei valori di solidarietà, reciprocità e mutuo aiuto, nonché del patrimonio storico, architettonico, culturale e creativo, che rendono tipica la ruralità; nuove forme di welfare che valorizzino le specificità e le risorse delle aree rurali; l'integrazione tra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a vantaggio di soggetti deboli, in particolare di portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, bambini e adolescenti, nonché di aree fragili, in particolare aree agricole urbane e periurbane, territori di collina e di montagna e centri isolati; collaborazioni tra soggetti del terzo settore e istituzioni pubbliche per migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e delle aree difficili; progetti di ricerca, sperimentazione e diffusione di innovazioni per favorire lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali, nonché per diffondere modelli d'uso e di valorizzazione delle risorse produttive, ambientali e culturali delle aree rurali, mediante le quali soggetti con bisogni e risorse diversificate trovino risposte di qualità alle loro esigenze.

Questo disegno di legge intende rispondere all'esigenza di accompagnare compiutamente lo sviluppo dell'agricoltura sociale in un percorso che consenta di coglierne a pieno le potenzialità favorendo l'inclusione sociale degli individui.



Consiglio Regionale della Campania

Il disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 definisce quelle che sono le finalità dell'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di Fattorie ed Orti Sociali .

L'articolo 2 specifica cosa si intende per Fattoria Sociale e cosa si intende per Orto Sociale. Per "Fattoria Sociale" si intende un'impresa sociale, ai sensi della normativa vigente, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali e di acquacoltura, è fatta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, e l'uso prevalente di prodotti locali, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica. Per "Orti Sociali" si intendono appezzamenti di terreno di proprietà e \o gestione pubblica che vengono appositamente destinati per la coltivazione di ortaggi, fiori, erbe aromatiche con lo scopo dell'autoconsumo, così da incentivare l'attività orto culturale nelle aree urbane, periurbane, territori di montagna e centri isolati, al fine di valorizzare i connotati sociali, culturali e ambientali.

L'articolo 3 individua i soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale. Il titolo di Fattoria Sociale è riconosciuto alle imprese costituite ai sensi del Decreto Legislativo 155\06 che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2 comma 1 limitatamente alle lettere a, c, e, f, g, che svolgono attività agricola\zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli. Gli Orti Sociali invece sono appezzamenti di terreni, condotti da persone singole o associate, che si impegnano a coltivarli per produzione agricola con scopo di autoconsumo.

L'articolo 4 istituisce il Registro permanente delle Fattorie Sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli. L'iscrizione al Registro permanente delle Fattorie Sociali è consentita, secondo la presente Legge Regionale, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato all'Agricoltura.



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 5 stabilisce che per perseguimento delle finalità della presente Legge Regionale, nell'ambito della programmazione sociale regionale, è attribuita priorità di finanziamento alle iniziative proposte dalle fattorie sociali. La priorità di cui al comma 1, è altresì attribuita alle iniziative che promuovono l'utilizzo di orti sociali.

Con l'articolo 6 invece si istituisce presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania l'Osservatorio regionale sull'Agricoltura Sociale composto dai rappresentanti degli assessorati all'Agricoltura e alle Politiche Sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali.

L'Osservatorio, così come previsto dalla presente Legge Regionale, svolge le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) promuovere studi e ricerche;
- d) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

L'Articolo 7 stabilisce che gli interventi per la realizzazione di Fattorie ed Orti Sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

All'articolo 8 si affermano le disposizioni finali ossia che la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Così come previsto dall'articolo 53 dello Statuto che dispone espressamente la necessità di allegare al progetto di legge una relazione descrittiva e una relazione tecnico finanziaria si precisa che tale proposta di legge non comporta alcuna ricaduta finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

**Norme in Materia di Agricoltura Sociale
e disciplina delle fattorie e degli orti sociali**

**ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D'Amelio, Anna Petrone, Angela Cortese,
Donato Pica, Umberto del Basso De Caro (Partito Democratico)**



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Finalità

1. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di Fattorie ed Orti Sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica, psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà nell'apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio di devianza, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.
2. La Regione Campania promuove l'agricoltura sociale svolta in forma singola o associata da "imprenditori sociali" che utilizzano l'attività agricola come mezzo per fornire servizi rivolti all'integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
3. La Regione Campania al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali, riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, sociosanitari ed educativi.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Definizioni

1. Per “Fattoria Sociale” si intende un’impresa sociale, ai sensi della normativa vigente, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali e di acquacoltura, è fatta con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente, e l’uso prevalente di prodotti locali, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica.
2. Per “Orti Sociali” si intendono appezzamenti di terreno di proprietà e \o gestione pubblica che vengono appositamente destinati per la coltivazione di ortaggi, fiori, erbe aromatiche con lo scopo dell’autoconsumo, così da incentivare l’attività orto culturale nelle aree urbane, periurbane, territori di montagna e centri isolati, al fine di valorizzare i connotati sociali, culturali e ambientali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale

1. Il titolo di Fattoria Sociale è riconosciuto alle imprese costituite ai sensi del Decreto Legislativo 155\06 che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2 comma 1 limitatamente alle lettere a, c, e, f, g, che svolgono attività agricola\zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.
2. Gli Orti Sociali sono appezzamenti di terreni, condotti da persone singole o associate, che si impegnano a coltivarli per produzione agricola con scopo di autoconsumo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Istituzione del Registro delle Fattorie Sociali

1. E' istituito il Registro permanente delle Fattorie Sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
2. L'iscrizione al Registro permanente delle Fattorie Sociali è consentita ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato all'Agricoltura.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Promozione e sviluppo dell'agricoltura sociale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente Legge Regionale, nell'ambito della programmazione sociale regionale, è attribuita priorità di finanziamento alle iniziative proposte dalle fattorie sociali.
2. La priorità di cui al comma 1, è altresì attribuita alle iniziative che promuovono l'utilizzo di orti sociali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Istituzione e funzioni dell'Osservatorio regionale sulla Agricoltura sociale

1 E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania l'Osservatorio regionale sull'Agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

- a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
- b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) promuovere studi e ricerche;
- d) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2 L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati all'Agricoltura e alle Politiche Sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Definizione delle modalità operative

Gli interventi per la realizzazione di Fattorie ed Orti Sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

I CONSIGLIERI

Rose N'A
Anna Petrucci
Giuseppe Carbone
Vincenzo Del Bando
Domato Pica